

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI**  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
ROMA, 19 DICEMBRE 2023

1. Il Consiglio Direttivo di Federalberghi, su proposta della Giunta Esecutiva, può istituire delegazioni territoriali, con competenza su ambiti territoriali nei quali non risulti costituita un'associazione territoriale o, benché costituita, non risulti aderente alla Federazione o abbia comunicato il recesso o ne sia stata deliberata l'esclusione.
2. La delegazione assume la denominazione di <<delegazione Federalberghi del comune / dei comuni di .... oppure della provincia ..... / delle province di ..... oppure della regione .....>>, in breve <<Federalberghi ...>>.
3. Il Consiglio Direttivo nomina un delegato federale, al quale è affidato il compito di coordinare le imprese che insistono nell'ambito territoriale della delegazione, con l'obiettivo di costituire entro tempi determinati una struttura associativa conforme ai dettati dello statuto federale. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare uno o più subdelegati, con competenza per specifici territori o specifiche materie.
4. I delegati e i subdelegati propongono all'approvazione degli organi federali un piano di attività e riferiscono periodicamente in merito alla relativa attuazione e ai risultati conseguiti.
5. I delegati e i subdelegati non possono assumere impegni in nome e per conto della Federazione, a meno che non siano di volta in volta espressamente autorizzati.
6. Il mandato dei delegati e dei subdelegati ha una durata determinata, stabilita dal Consiglio Direttivo della federazione. Il Consiglio Direttivo può altresì prorogare la durata del mandato nonché revocarlo in qualsiasi momento. Il mandato cessa automaticamente all'atto della cessazione del Consiglio Direttivo, ferma restando la possibilità di rinnovo ad opera del nuovo Consiglio.
7. Le imprese che aderiscono alla delegazione entrano a far parte del sistema organizzativo di Federalberghi, in qualità di associati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello statuto federale. Per aderire alla delegazione è necessario presentare domanda scritta di iscrizione in un apposito registro istituito presso la federazione. Le decisioni inerenti all'iscrizione nel registro o la cancellazione dallo stesso sono di competenza della Giunta Esecutiva di Federalberghi. Avverso tali decisioni è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, si applicano le procedure e i principi dettati dallo statuto federale.
8. Per finanziare il funzionamento di ciascuna delegazione, viene attivata la riscossione di un contributo associativo, che sarà contabilizzato in un apposito capitolo del bilancio federale. La misura di tale contributo è stabilita dalla Giunta Esecutiva di Federalberghi, sentito il delegato e i subdelegati competenti per territorio.
9. I delegati e i subdelegati possono essere invitati alle riunioni degli organi federali, senza diritto di voto.
10. Le delegazioni federali partecipano alle riunioni dell'Assemblea Generale della federazione, ciascuna con diritto ad un voto. I rappresentanti delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8 possono entrare a far parte degli organi e delle commissioni federali, con le medesime modalità di elezione o di nomina previste in via generale.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI**  
**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**  
**ROMA, 19 DICEMBRE 2023**

1. L'Assemblea è costituita da tutte le componenti del Sistema Organizzativo federale. Ciascuna di esse ha diritto ad un voto.

2. Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto federale, oltre ai voti di cui al punto 1, alle Associazioni Territoriali e alle Unioni Regionali è attribuito, in ragione dei contributi corrisposti alla Federazione dai soci, dagli associati e dei partecipanti, un ulteriore voto per ogni scaglione di contribuzione, da calcolarsi con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. Ai fini di cui al punto 2, si sommano i contributi versati dai soci, dagli associati e dai partecipanti, assumendo a riferimento:

a) per i contributi pagati dai soci, i contributi dovuti e corrisposti alla Federazione per l'esercizio finanziario precedente la data di convocazione dell'Assemblea; qualora la convocazione dell'assemblea venga inviata in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio e il penultimo giorno del mese di febbraio, si opera riferimento ai contributi relativi all'esercizio finanziario dell'anno ancora precedente;

b) per ciascuna categoria di contributo pagato da associati e partecipanti, i contributi corrisposti alla Federazione nell'ultimo esercizio finanziario per il quale alla data di convocazione dell'Assemblea è disponibile la rendicontazione, dedotte le quote di tali contributi che siano di competenza delle Associazioni Territoriali e delle Unioni Regionali.

4. Il risultato della somma di cui al punto precedente viene diviso per lo scaglione di contribuzione.

5. Lo scaglione di contribuzione è pari all'ammontare del contributo minimo annuale dovuto dai soci per l'adesione alla Federazione.

6. La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.

7. Il numero dei voti che risultano dalla divisione di cui al punto 4 viene attribuito:

a) quanto all'85% alle Associazioni Territoriali;

b) quanto al 15% alle Unioni Regionali.

8. A ciascuna Associazione Territoriale viene attribuita una quota dei voti di cui alla lettera a) del punto 7), proporzionale alla quota dei contributi di cui alle lettere a) e b) del punto 3 provenienti dal territorio di competenza.

9. L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello statuto entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Qualora la convocazione dell'assemblea venga inviata in data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio e il penultimo giorno del mese di febbraio, si opera riferimento al contributo relativo all'anno ancora precedente.

10. A ciascuna Unione Regionale viene attribuita una quota dei voti di cui alla lettera b) del punto 7), proporzionale alla quota dei contributi di cui alle lettere a) e b) del punto 3 provenienti dalla regione di competenza.

Sono utili a tali fini unicamente i contributi provenienti dai territori della regione su cui abbiano giurisdizione Associazioni Territoriali in regola con la posizione contributiva relativa all'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione assembleare.

11. Fino al momento dell'emanazione della delibera di esclusione da parte della Giunta esecutiva, hanno diritto di voto i soci che abbiano contravvenuto a disposizioni statutarie diverse da quelle relative alla regolarità temporale della contribuzione.

12. Al socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea e alle delegazioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 dello statuto è attribuito un voto.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 12, COMMA 1 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI**  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
ROMA, 19 DICEMBRE 2023

1.1. Il presente regolamento disciplina alcune delle modalità con cui le imprese concorrono a finanziare le diverse componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 dello statuto di Federalberghi.

1.2. Restano ferme le ulteriori modalità previste dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna componente.

2. Una quota del contributo pagato da associati e partecipanti per assicurare le funzioni di tutela e assistenza, comprese quelle di diffusione e consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria, determinata nella misura di due euro annui per ciascun lavoratore iscritto al fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore Turismo (FAST), è di competenza delle Associazioni Territoriali. Qualora i contributi dovuti al fondo FAST non vengano pagati, tale quota non è dovuta. Qualora i contributi dovuti al fondo FAST vengano pagati in misura ridotta, tale quota è ridotta in misura proporzionale al contributo effettivamente pagato.

3. Le imprese di cui al comma 4 dell'articolo 5 dello statuto possono versare i contributi di competenza delle Associazioni Territoriali tramite la Federazione, che provvede a riversarli alle Associazioni stesse.

4. Il contributo previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o dalle delibere degli organi delle Associazioni territoriali, pagato da associati e partecipanti tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avvalendosi della convenzione stipulata da Federalberghi ai sensi della legge n. 311 del 1973, è di competenza delle Associazioni territoriali.

5. Il contributo pagato da associati e partecipanti tramite l'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) avvalendosi della convenzione stipulata da Federalberghi ai sensi della legge n. 311 del 1973, è di competenza per il cinquanta per cento dell'Unione regionale, per il quaranta per cento dell'Associazione territoriale e per il dieci per cento alla federazione nazionale. La quota destinata alla federazione nazionale costituisce un'anticipazione dei contributi dovuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello statuto e, pertanto, ne determina una riduzione di pari importo.

6.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dell'articolo 17, comma 2, lettera e) e dell'articolo 21 comma 1, lettera f) dello statuto, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, determina la misura delle entrate contributive di competenza delle Unioni Regionali, non superiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati alla Federazione da soci, associati e partecipanti, dedotte eventuali quote spettanti alle componenti del sistema.

6.2. A ciascuna Unione regionale spetta una quota dell'importo di cui al punto 6.1, proporzionale alla quota dei suddetti contributi provenienti dal territorio di competenza, dedotte eventuali quote spettanti alle componenti del sistema.

6.3. Ai fini della ripartizione di cui al punto 6.2 si utilizzano i dati relativi all'esercizio finanziario al quale si riferisce il bilancio consuntivo in approvazione. Qualora, per una o più delle categorie di contributi pagati da associati e partecipanti, tali dati non siano disponibili, si utilizzano quelli relativi all'ultimo esercizio finanziario per il quale è disponibile la rendicontazione.

7. Fatte salve le quote di competenza delle diverse componenti del sistema previste ai punti precedenti, sono di competenza della federazione nazionale i contributi dalla stessa riscossi

e, in particolare:

- a) i contributi pagati dai soci ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello statuto;
- b) i contributi pagati da associati e partecipanti avvalendosi delle convenzioni stipulate da Federalberghi in applicazione di accordi o contratti nazionali di lavoro o altri accordi di carattere generale stipulati dalla Federazione stessa.

8. Qualora l'Associazione Territoriale non abbia provveduto al pagamento del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello statuto:

- a) le somme di competenza dell'Associazione Territoriale riscosse dalla federazione ai sensi dei punti precedenti saranno prioritariamente imputate al pagamento del suddetto contributo; eventuali somme residue saranno riversate all'Associazione Territoriale;
- b) la quota da assegnare all'Unione regionale ai sensi del precedente punto 6.2, sarà accantonata in attesa della regolarizzazione, limitatamente alla parte riferita all'ultimo esercizio; eventuali accantonamenti riferiti agli esercizi precedenti saranno portati in diminuzione dei contributi dovuti dall'Associazione Territoriale alla federazione.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 12, COMMA 4 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI**  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
ROMA, 19 DICEMBRE 2023

1. Il contributo annuo dovuto da ciascuna Associazione Territoriale ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello statuto di Federalberghi è determinato sommando le tre quote di seguito indicate:

- quota a), commisurata al numero degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio di competenza organizzativa (soci e non soci): euro 516,46 fino a cento esercizi; euro 1.032,92 oltre i cento esercizi;
- quota b), commisurata al numero di camere degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio di competenza organizzativa (soci e non soci): euro 0,6197 per ogni camera in esercizi a cinque stelle; euro 0,4131 per ogni camera in esercizi a quattro stelle; euro 0,1549 per ogni camera in esercizi a tre stelle; euro 0,1032 per ogni camera in esercizi a due stelle; euro 0,0516 per ogni camera in esercizi a una stella; tale quota è ridotta del cinquanta per cento per le associazioni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- quota c), commisurata al numero di presenze registrate negli esercizi alberghieri esistenti sul territorio di competenza organizzativa (soci e non soci), con un massimale di dieci milioni di presenze per associazione: euro 0,002065828 per ciascuna presenza registrata nel territorio di competenza delle associazioni territoriali di Roma, Venezia e Milano Lodi Monza e Brianza; euro 0,000516457 per ciascuna presenza registrata nel territorio di competenza delle altre associazioni territoriali.

2. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 dello statuto, la misura di tale contributo è determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

3. Qualora l'Associazione Territoriale non fornisca i dati necessari per il calcolo delle quote di cui al punto 1, la federazione vi provvede acquisendo i dati più recenti risultanti dalle statistiche Istat sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti degli esercizi ricettivi.

4. La federazione può rettificare d'ufficio i dati forniti dall'Associazione Territoriale qualora risultino discordanze rispetto alle statistiche Istat, salvo che l'Associazione non fornisca dati provenienti da fonte ufficiale relativi a un periodo più recente di quello reso disponibile da Istat.

5. Le Associazioni Territoriali che provvedono al pagamento dei contributi mediante addebito diretto in conto corrente beneficiano di una riduzione, il cui importo è pari al cinque per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per beneficiare di tale riduzione, è necessario compilare, sottoscrivere e inviare alla federazione il modello di autorizzazione all'addebito. I contributi vengono di norma addebitati in tre rate, alle scadenze del 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre.

6. Al fine di favorire l'ampliamento della base associativa, la Giunta Esecutiva può deliberare l'abbuono dei contributi dovuti dal nuovo socio in relazione all'esercizio in corso all'atto dell'adesione.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, LETTERA E) DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI**  
**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**  
**ROMA, 19 DICEMBRE 2023**

1. La ripartizione dei seggi riservati in Consiglio Direttivo ai rappresentanti delle Associazioni territoriali avviene proporzionalmente all'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati alla Federazione da soci, associati e partecipanti, dedotte eventuali quote di competenza delle Associazioni Territoriali e delle Unioni Regionali.
2. Per i contributi pagati dai soci, si assumono a riferimento i contributi relativi all'esercizio finanziario precedente la data del rinnovo del Consiglio. Qualora debba procedersi al rinnovo del Consiglio in una data intercorrente tra il primo giorno del mese di gennaio e il penultimo giorno del mese di febbraio, si assumono a riferimento i contributi relativi all'esercizio finanziario dell'anno ancora precedente.
3. Per ciascuna categoria di contributo pagato da associati e partecipanti, si assumono a riferimento i contributi corrisposti alla Federazione nell'ultimo esercizio finanziario per il quale alla data di convocazione dell'Assemblea è disponibile la rendicontazione, dedotte eventuali quote di competenza delle Associazioni Territoriali e delle Unioni Regionali.
4. Partecipano alla ripartizione dei seggi le sole Associazioni territoriali in regola con la posizione contributiva ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 dello statuto.
5. Dall'ammontare complessivo dei contributi vengono quindi scorporate le somme eventualmente versate da Associazioni non ammesse alla ripartizione e da associati e partecipanti dei relativi territori.
6. Per l'assegnazione proporzionale dei ventisette seggi spettanti alle Associazioni territoriali si divide l'ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati da ciascuna Associazione e da associati e partecipanti del relativo territorio successivamente per uno, due unità e nove decimi, quattro unità e otto decimi, sei unità e sette decimi, otto unità e sei decimi, e così via, aumentando ogni volta il divisore di una unità e nove decimi. Si scelgono poi fra i quozienti così ottenuti i ventisette più alti, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle Associazioni in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria dei ventisette più elevati. A parità di quoziente il seggio è attribuito all'Associazione che ha il minore ammontare complessivo dei contributi effettivamente versati.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  
DELL'ARTICOLO 30 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
ROMA, 19 DICEMBRE 2023**

1. I Presidenti dei Comitati Nazionali sono nominati dal Consiglio Direttivo secondo le norme dello Statuto federale.
2. I Comitati si riuniscono su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti, e comunque in occasione delle Assemblee federali.
3. La convocazione viene inviata con almeno dieci giorni di preavviso, anche attraverso il fax o la posta elettronica.
4. Ogni componente ha diritto ad un voto.
5. E' ammessa la delega ad altro componente. Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto federale.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**  
**DELL'ARTICOLO 34, COMMA 9, DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI**  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA  
ROMA, 19 DICEMBRE 2023  
MODIFICATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ROMA, 16 APRILE 2025

1. Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 9, dello statuto federale, la convocazione della riunione deve essere effettuata entro i termini previsti dallo statuto, indicando con chiarezza l'argomento oggetto della decisione nonché le modalità per l'espressione del voto, che viene in ogni caso rilevato mediante scrutinio palese, anche per via telematica.
2. Ogni singolo componente l'organo che partecipa al voto esprime il proprio voto selezionando una delle seguenti opzioni: favorevole, contrario, astenuto; se nessuna selezione viene operata, il componente viene considerato assente alla votazione e, pertanto, non concorre né al raggiungimento del numero legale né alla formazione del quorum.
3. Salvo che non sia stato esplicitamente previsto dalla convocazione non è ammessa la votazione per parti separate. La presidenza dell'organo è tuttavia tenuta a indire una nuova votazione, per parti separate, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti l'organo.
4. Nella convocazione deve essere indicato un termine entro il quale far pervenire alla Federazione il proprio voto, con le modalità indicate nella convocazione medesima; qualora nella convocazione non venga specificato un orario, il termine si intende fissato alla mezzanotte del giorno indicato.
5. Qualora un componente l'organo esprima più voti, si considera valida l'ultima comunicazione pervenuta alla Federazione entro i termini previsti.
6. Non è ammesso il voto per delega.
7. Ogni componente l'organo ha diritto di richiedere che vengano messe a verbale le proprie considerazioni sull'argomento oggetto di decisione; tali considerazioni vanno trasmesse alla Federazione in forma scritta, entro il termine indicato per l'espressione del voto.
8. Per la validità delle decisioni è richiesto il medesimo quorum normalmente previsto dallo statuto federale.
9. Dal verbale della riunione deve risultare l'elenco dei partecipanti. Se la decisione non è assunta all'unanimità, nel verbale deve essere indicato il voto espresso da ciascun partecipante. Il verbale della riunione è sottoposto ad approvazione in occasione della prima riunione successiva dell'organo.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  
DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO DI FEDERALBERGHI  
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
ROMA, 19 DICEMBRE 2023**

**COMITATO NAZIONALE GIOVANI ALBERGATORI**

**Articolo 1  
(Costituzione)**

1.1. In seno alla Federalberghi – Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - è costituito a norma dello Statuto federale il Comitato Nazionale Giovani Albergatori (CNGA), che ha sede in Roma presso la Federazione medesima.

**Articolo 2  
(Finalità)**

2.1. Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori:

- a) promuove la crescita professionale dei giovani albergatori;
- b) sostiene l'affermazione dei giovani albergatori negli ambiti sociali ed istituzionali;
- c) stimola lo spirito associativo e la professionalità dei giovani albergatori attraverso mirati programmi di formazione ed aggiornamento professionale e sindacale;
- d) promuove lo sviluppo della coscienza e della cultura di impresa;
- e) promuove la costituzione dei Comitati Territoriali Giovani Albergatori, d'intesa con le Associazioni Territoriali della Federazione;
- f) promuove ed attua, previa approvazione degli organi federali, iniziative a sostegno delle attività federali ed in particolare dei giovani albergatori.

**Articolo 3  
(Composizione del Comitato Nazionale Giovani Albergatori)**

3.1. Il Comitato Nazionale Giovani Albergatori è composto da un delegato per ciascuna delle Associazioni territoriali aderenti alla Federazione.

3.2. L'Associazione Territoriale della Federazione designa come componenti del CNGA il rappresentante nominato dal Comitato Territoriale Giovani Albergatori (CTGA) tra i gestori di strutture alberghiere associate, con un'età non superiore ai 39 anni.

3.3. Il CTGA si intende regolarmente costituito solo all'atto del ricevimento della comunicazione scritta della sua costituzione presso la sede del CNGA da parte dell'Associazione Territoriale. Alla comunicazione va allegata copia del Regolamento o Statuto, conforme ai principi del presente Regolamento.

3.4. Ove non risulti ancora costituito il CTGA, la designazione può essere effettuata, provvisoriamente, direttamente dall'Associazione Territoriale.

3.5. Il CNGA si riunisce in Assemblea almeno una volta l'anno e comunque sempre in occasione della Assemblea ordinaria della Federazione.

3.6. La designazione da parte delle Associazioni Territoriali aderenti a Federalberghi a componente il CNGA, deve essere effettuata in occasione dell'Assemblea che si tiene in concomitanza con quella federale a mezzo comunicazione scritta 7 giorni prima del suo svolgimento.

**Articolo 4  
(Organi)**

4.1. Sono organi del Comitato Nazionale Giovani Albergatori:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente.

## Articolo 5

### (Modalità di convocazione e partecipazione negli organi)

- 5.1. La convocazione degli organi è effettuata principalmente a mezzo lettera – fax, o posta elettronica da trasmettere almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 5 giorni.
- 5.2. La convocazione è effettuata dal Presidente del CNGA, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente Vicario.
- 5.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ora, del luogo, del mese e dell'anno nonché l'ordine del giorno della riunione.
- 5.4. Le votazioni degli organi sono di norma palesi, salvo richiesta diversa da parte di un terzo dei componenti presenti, nel qual caso l'organo interessato decide in merito, e salvo le votazioni che riguardano le persone.
- 5.5. Fatto salvo quanto espressamente previsto all'articolo 6 per l'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni, il componente di un organo può delegare a rappresentarlo un altro componente dello stesso organo, previa comunicazione scritta inviata presso la sede del CNGA. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.
- 5.6. Le deliberazioni degli organi sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei componenti presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

## Articolo 6

### (Assemblea)

- 6.1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti del CNGA.
- 6.2. Ogni componente ha diritto al seguente numero di voti:
- a) un voto per ciascun componente;
  - b) un voto per ciascun componente designato da Associazioni territoriali al cui interno risulti costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori al quale aderiscano un numero di giovani albergatori compreso tra 10 e 25;
  - c) due voti per ciascun componente designato da Associazioni territoriali al cui interno risulti costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori al quale aderiscano un numero di giovani albergatori superiore a 25;
  - d) un voto per ciascun componente designato da Associazioni territoriali che rappresentano territori in cui gli esercizi alberghieri hanno una capacità ricettiva complessiva compresa tra 10.000 e 25.000 camere, sempre che all'interno dell'Associazione sia costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori;
  - e) due voti per ciascun componente designato da Associazioni territoriali che rappresentano territori in cui gli esercizi alberghieri hanno una capacità ricettiva complessiva superiore a 25.000 camere, sempre che all'interno dell'Associazione sia costituito da almeno un anno un Comitato Territoriale Giovani Albergatori;
- con un numero massimo di cinque voti per ciascun componente.
- 6.3. Ai fini di cui al comma 2 si assumono:
- a) per la definizione del numero dei componenti il Comitato territoriale: l'elenco nominativo degli iscritti, corredato dell'indicazione della data di nascita e del nominativo dell'azienda associata, comunicato ufficialmente dall'Associazione territoriale al CNGA entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni;
  - b) per il computo della capacità ricettiva: il numero di camere risultante dalle rilevazioni statistiche ufficiali (Istat).
- 6.4. Possono esercitare il diritto di voto i componenti del CNGA delegati delle Associazioni Territoriali che risultino in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Federazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
- 6.5. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni assembleari, il componente può delegare a rappresentarlo un altro componente dell'Assemblea o un altro componente il

proprio CTGA, previa comunicazione scritta inviata presso la sede del CNGA almeno 7 giorni prima della data della riunione. Ciascun componente non può essere portatore di più di una delega.

6.6. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, il Presidente del CNGA.

6.7. Le candidature per la Presidenza vengono inviate presso la sede del CNGA almeno due mesi prima della data fissata per il rinnovo della carica.

#### Articolo 7 (Consiglio Direttivo)

7.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del CNGA, che lo presiede, dai tre vicepresidenti, da un rappresentante per ciascuna delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome di Trento e Bolzano, nonché sino a 10 componenti nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente.

7.2. I rappresentanti delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti dai delegati dei CTGA appartenenti alla stessa Regione o provincia autonoma.

7.3. Nel caso in cui in una Regione o Provincia autonoma non sia stato ancora costituito alcun Comitato Territoriale Giovani Albergatori, il componente del Consiglio Direttivo viene provvisoriamente designato dalla competente Unione regionale o provinciale autonoma della Federazione. In mancanza di designazione, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, il Presidente può cooptare nel Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un componente per ciascuna Regione o Provincia autonoma non rappresentata.

7.4. Il Consiglio Direttivo:

a) nell'ambito del programma di azione del CNGA, approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima e verifica successivamente le fasi di attuazione;

b) ratifica l'operato del Comitato di Presidenza e delibera su quanto da essa proposto.

#### Articolo 8 (Comitato di Presidenza)

8.1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del CNGA, che lo presiede, e dai tre Vicepresidenti.

8.2. Il Comitato di Presidenza:

a) propone al Consiglio Direttivo le azioni necessarie per l'attuazione del programma;

b) attua le delibere del Consiglio Direttivo e sottopone alla sua ratifica le decisioni prese in caso di urgenza.

#### Articolo 9 (Presidente)

9.1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Comitato Nazionale Giovani Albergatori;

b) convoca e presiede gli organi collegiali;

c) nomina tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, tra i componenti del CNGA;

d) propone all'Assemblea la nomina di sino a 10 componenti del Consiglio Direttivo;

e) sottopone agli organi collegiali le iniziative necessarie per l'attuazione del programma, e provvede alla attuazione delle loro delibere;

f) può esercitare in caso di necessità e urgenza i poteri del Comitato di Presidenza, salvo ratifica successiva da parte della stessa;

g) può conferire deleghe specifiche a componenti del Consiglio Direttivo per iniziative o progetti particolari.

#### Articolo 10 (Durata cariche sociali)

10.1. La carica di Vicepresidente non può essere ricoperta per più di due mandati completi e consecutivi. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di un mandato.

Articolo 11  
(Rinvio)

11.1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le disposizioni previste dallo Statuto della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.

Articolo 12  
(Armonizzazione dei regolamenti)

12.1. I Comitati territoriali già costituiti o in via di costituzione sono tenuti ad armonizzare i propri regolamenti ai principi contenuti nel presente regolamento e nello Statuto federale.

Disposizioni Transitorie

Ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10, non si tiene conto del mandato in corso al 30 novembre 2020.

REGISTRO NAZIONALE  
DEI GIOVANI ALBERGATORI DI FEDERALBERGHI

1. E' istituito il registro nazionale dei giovani albergatori di Federalberghi. Il registro ha sede presso la federazione e la sua tenuta è curata dalla tecnostruttura.

2. Hanno titolo per l'iscrizione nel registro i giovani albergatori appartenenti ai Comitati Territoriali regolarmente costituiti nell'ambito del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi.

3. L'iscrizione nel registro costituisce condizione necessaria per la partecipazione alla vita associativa del CNGA e per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Ai fini della determinazione del numero di iscritti ai Comitati Territoriali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 6 del regolamento del CNGA si considerano unicamente i giovani albergatori iscritti nel registro.

4. Per l'iscrizione nel registro è necessario presentare una richiesta scritta, che contenga:

- le generalità complete ed i recapiti del giovane albergatore;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- le generalità complete e le caratteristiche dell'azienda o delle aziende ricettive in cui il giovane albergatore opera;
- il comitato territoriale di appartenenza;
- l'accettazione dello statuto di Federalberghi e del regolamento del CNGA;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati.

5. La richiesta dev'essere sottoscritta dal giovane albergatore e controfirmata dal Comitato di appartenenza.

6. Per agevolare la corretta acquisizione e l'aggiornamento delle suddette informazioni, la federazione potrà chiedere di fornirle anche per via telematica.

7. La cancellazione dal registro può essere effettuata d'ufficio, per cessazione del rapporto associativo o venir meno dei requisiti per l'iscrizione, o su richiesta, presentata dal diretto interessato o dal comitato territoriale o dall'associazione territoriale o dalla federazione.